



COMUNE DI SALISANO

Provincia di RIETI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

DELIBERAZIONE N. 30 data: 29.12.2022

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di dicembre alle ore 15.30 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta ed in prima convocazione.

All'appello risultano:

1 - PETROCCHI GISELLA	P	
2 - D'ATTILIA MARCELLO	P	
3 - TOMASSETTI PAOLA	P	
4 - CERA VALERIO	P	
5 - BYRNE ELIA ANTOINE	P	
6 - CERRETI CLAUDIO	AI	
7 - LUGARI RICCARDO	P	
8 - FERRARO VERONICA	AI	
9 - RANIERI CRISTIANO	P	
10 - TIBALDESCHI GIUSEPPE	P	
11 - CACCIAMANI ANDREA	P	

Totale presenti 9

Totale assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Antonelli, che verbalizza.

Il Sindaco, in qualità di Presidente constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione, invitando i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta avente ad oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

Vista la propria competenza ex art. 42 del D.lgs. 267/2000;

Preso atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Constatato che non ci sono interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta:

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano:

9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n.9

Contrari: n.0

Astenuti: n.0

D E L I B E R A

Di approvare l'allegata proposta deliberativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.

In continuazione, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione resa in forma palese e per alzata di mano e nel seguente esito:

9

Votanti: n. 9

Favorevoli: n.9

Contrari: n.0

Astenuti: n.0

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Proposta n. 58 del 23.12.2022

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO CHE:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.12.2021 è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31-12-2020 e che tale piano non prevedeva misure di riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTO il documento per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014), con il quale il MEF e la Corte dei Conti forniscono alle amministrazioni interessate nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP entro il 31-12-2022;

DATO ATTO CHE il Comune di Salisano risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

1) S.a.pro.di.r. S.r.l.(Servizi Ambientali Provincia di Rieti):

- la S.a.pro.di.r. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) è la Società mista pubblico-privata a cui il Comune di Scandriglia ha aderito, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.06.2011 con partecipazione al capitale sociale per il valore nominale di euro 1000,00 come richiesto dalla Provincia di Rieti, (quota di partecipazione pari allo 0,71%) per poter affidare alla stessa società il servizio di igiene urbana dopo l'individuazione del socio operativo privato mediante procedura di gara;
- che con atto del Notaio Avv. Paolo Gianfelice di Rieti Repertorio n. 8741 Raccolta n. 4814 in data 23 marzo 2011, la Provincia di Rieti costituiva la Società S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione del servizio di igiene urbana e in specie per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti, a sostegno delle competenze gestionali attribuite ai Comuni;
- che questo Comune, insieme ad altri n. 41 Comuni della Provincia di Rieti, in particolare in esecuzione della delibera del Consiglio comunale n. 17 del 09.06.2011, ha aderito alla S.A.PRO.DI.R. Srl per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a mezzo di società a capitale misto pubblico e privato, con socio privato operativo non stabile selezionato a mezzo di procedura di gara ad evidenza pubblica;
- che pertanto nell'ottobre 2013 la Provincia di Rieti provvedeva a pubblicare apposito Bando relativo alla gara ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio privato operativo non stabile nella S.A.PRO.DI.R. Srl e l'attribuzione di specifici compiti operativi, in relazione all'affidamento in concessione alla S.A.PRO.DI.R. Srl della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale rappresentato dai Comuni aderenti alla predetta S.A.PRO.DI.R. Srl;
- che con determinazione dirigenziale della Provincia di RIETI, quale Ente preposto, n. 500 del 24.11.2014 si è provveduto a disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara a favore del concorrente, costituito dalle seguenti imprese riunite in raggruppamento: RIECO SPA (mandataria), SAGER srl, CICLAT AMBIENTE Soc. Coop;
- che si sono concluse le operazioni di ingresso del socio privato nella S.A.PRO.DI.R. S.r.l. ed il trasferimento del 49,00% delle quote oggetto della gara, rimanendo il restante 51% del capitale in possesso della Provincia di Rieti e di n. 42 Comuni;
- che dunque la S.A.PRO.DI.R. è effettivamente oggi conformata quale società a capitale misto pubblico e privato con socio privato operativo non stabile che detiene il 49% del capitale sociale, in coerenza con quanto previsto da questa Amministrazione comunale con la delibera del Consiglio che a suo tempo stabilì l'ingresso nella Società e l'affidamento ad essa del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- che il Comune detiene oggi una quota di partecipazione nella S.A.PROD.DI.R. Srl pari allo 0,71% del capitale sociale, il valore nominale della quota di ciascun Comune è pari ad €. 285,50, mentre il valore nominale dell'intero capitale sociale è pari ad €. 140.000,00;
- che a partire dall'anno 2020 la suddetta società svolge servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio di questo Comune, per effetto del contratto di servizio rep. n. 586 del 12-10-2020;

Ragione sociale	S.A.PRO.DI.R. SRL (SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI)
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	0,71%

2) Ambito Territoriale Ottimale 3 Lazio Centrale Rieti e la costituita società in house a totale partecipazione pubblica Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per la gestione del servizio idrico integrato;

- Il Comune di Salisano ha approvato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04.08.2011, come previsto dai commi 3 bis e 3 ter dell'art. 6 della l.r. Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996, lo STATUTO della società a capitale interamente pubblico – c.d. in house - per la gestione del S.I.I. ATO3 Lazio centrale Rieti approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti con Decisione n. 6 /2010 e modificato con Decisione n. 4/2011;
- La Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Lazio Centrale-Rieti (di seguito, anche "ATO 3"), con delibera n. 9 del 11 dicembre 2015, ha disposto in favore di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. (di seguito, anche "APS") l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato (di seguito, anche "S.I.I.") relativo ai Comuni ricadenti nell'ATO 3;
- Il Comune di Salisano ha sottoscritto in data 15.09.2015 lo statuto della Società Acqua Pubblica Sabina Spa a totale partecipazione pubblica, con atto pubblico, repertorio n. 12576, raccolta n. 7457, rogato dall'Avv. Paolo Gianfelice, Notaio in Rieti;
- In data 28 dicembre 2015, è stata stipulata tra ATO3 e APS la Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'ATO 3 (di seguito, anche la "Convenzione di gestione"), della durata di 30 anni a decorrere dalla sottoscrizione della Convenzione medesima.
- Il Comune di Salisano partecipa tanto all'A.T.O. 3 quanto alla costituita società in house Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" (Percentuale capitale €. 0,303, Valore quota 152,00) per finalità prettamente istituzionali, dovendo rispettare gli obblighi sanciti dal D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e la l.r. Lazio n. 6 del 22 gennaio 1996 che ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali del Lazio al fine di provvedere, nei termini di legge, ad organizzare il Servizio Idrico Integrato tramite l'Autorità d'Ambito Provinciale e attraverso la società in house per la gestione del S.I.I. Ato3 Lazio Centrale Rieti;
- Secondo quanto stabilito dalla delibera n. 9 del 11 dicembre 2015, è previsto un "periodo transitorio della durata di 24 mesi a decorrere dal 1/1/2016" durante il quale "il gestore unico si coordinerà con gli operatori esistenti per effettuare la gestione e l'erogazione del servizio e contemporaneamente sviluppare i percorsi di aggregazione consentiti dallo statuto e dalla normativa vigente in materia".
- che, l'attività della società ha comportato entro la data del 31-12-2019 la completa e definitiva presa in carico delle infrastrutture inerenti il servizio stesso al fine di conseguire la piena ed autonoma operatività della società pubblica;

Ragione sociale	SOCIETÀ ACQUA PUBBLICA SABINA SPA
Misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	0,303%

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

- a) della Società S.a.pro.di.r. S.r.l. (Servizi Ambientali Provincia di Rieti) per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Sa.pro.di.r. è irrilevante ed è in ogni caso correlata all'obbligo della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti dell'Unione dei Comuni Bassa Sabina, cui questo Ente ne fa parte;
- b) della Società "Acqua Pubblica Sabina Spa" per le seguenti motivazioni: la partecipazione nella Società Acqua Pubblica Sabina s.p.a., è irrilevante ed è in ogni caso correlata all'obbligo della gestione del servizio di gestione del servizio idrico integrato;

RITENUTO, pertanto, congruo procedere al mantenimento delle partecipazioni detenute, al fine di poter consentire l'affidamento, da un lato alla Società mista pubblico-privata Sa.pro.di.r. S.r.l. del servizio di igiene urbana, dall'altro lato alla costituita Società in house Società "Acqua Pubblica Sabina Spa", della gestione del S.I.I. Ato3 Lazio Centrale Rieti;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. L.gs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);

- lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO del pareri favorevoli ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di dare atto che non si rende necessario approvare la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021, poiché nello stesso non erano previste misure di riassetto per la razionalizzazione della partecipazioni societarie
3. di approvare il seguente **Piano di razionalizzazione 2022** delle partecipazioni pubbliche alla data del 31-12-2021:

Denominazione Società	Principali servizi prestati	Percentuale capitale sociale posseduto	Azione intrapresa
S.A.PRO.DI.R. SRL (SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI)	Servizio di igiene urbana	0,71%	Mantenimento
SOCIETÀ ACQUA PUBBLICA SABINA SPA	Servizio idrico integrato	0,303%	Mantenimento

4. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,
con ulteriore votazione e medesimo risultato,

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL)

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016.

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
Salisano, lì 29.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.toGeom. Luciano Roncarà

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, esprime parere favorevole .
Salisano, lì 29.12.2022

F.to

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Eleonora Fraschetti

Delibera di C.C. n. 30 del 29.12.2022

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to PETROCCHI GISELLA
GIUSEPPINA

IL SEGREATARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONELLI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.2023 al 04.02.2023
ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 20.01.2023

Il Messo Comunale
F.to **Simonetta Roncarà**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs267/00:

- ☐ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì 20.01.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONELLI

GIUSEPPINA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 31.12.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE